

VADEMECUM

SCUOLA - CARCERE

*Informazioni utili per il personale della scuola
che entra in carcere*

Publicazione a cura di
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Centro Servizi Amministrativi di Padova
Ufficio Interventi Educativi

in collaborazione con

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale
per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Testo a cura di Rosa De Marco, Rossella Favero,
Daria Fignagnani, Aurelio Lo Coco, Annalisa Perusi, Maria Candellaro.

Graziano Scialpi ha curato la grafica per
la cooperativa sociale AltraCittà S.C.S. a r.l.



Grafica AltraCittà S.C.S.a.r.l. On.l.u.s.
via Ciriato da Perugia, 35 - 35138 Padova
tel/fax 049.8754481 e-mail altracittacoop@libero.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2005
presso la Tipografia Graficom
Via T. Aspetti, 207 - Padova

Perché questo vademecum?

Spesso gli insegnanti che entrano in carcere non ne conoscono l'organizzazione, le regole, la vita.

Spesso al personale degli istituti penitenziari non è chiaro quale attività la scuola svolge in carcere.

Questo vademecum è uno strumento per conoscere, per capire, per interloquire. Oltre che una piccola guida a “doppia lettura” (carcere/scuola e scuola/carcere) è una tappa importante del percorso di collaborazione tra istituzione scolastica e istituzione penitenziaria iniziato nel Veneto alla fine degli anni '90.

È anche il risultato di un lavoro minuzioso e paziente, a cui hanno partecipato insegnanti, educatori, agenti. I questionari che richiedevano indicazioni su cosa questo vademecum doveva contenere hanno fornito al gruppo che ha redatto il testo suggerimenti e spunti numerosi, interessanti, utili.

Si è ritenuto inoltre opportuno, prima della stesura definitiva, proporre il testo agli istituti penitenziari e alle scuole coinvolte, per una ulteriore raccolta di indicazioni.

Si ringraziano per la collaborazione: il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (il Provveditore Felice Bocchino, Oreste Velleca, Marzia Battel, Domenico Cucinotta, Antonella Reale) e l'Ufficio Scolastico Regionale (il Direttore Generale Carmela Palumbo, Gianna Miola, Pierantonio Bertoli, Francesca Sabella).

Paolo Damberger
C.S.A. di Padova

Scuola / carcere

Informazioni utili per il personale della scuola che entra in carcere

1. Perché la scuola in carcere?	pag. 7
2. La struttura del carcere	pag. 8
3. Gli istituti penitenziari in Italia	pag. 13
4. Gli istituti penitenziari nel Veneto	pag. 15
5. Consigli per gli insegnanti che entrano in carcere	pag. 17
6. Le parole del carcere	pag. 18
7. Gli articoli del Regolamento Penitenziario che parlano della scuola	pag. 27
8. Indirizzi utili	pag. 31
Indice analitico	pag. 33

1

Perché la scuola in carcere?

Il fatto che solo il 38,6% dei detenuti possieda il diploma di scuola media, il 26,5% di scuola elementare, il 5,5% sia senza titolo di studio e il 4,2% abbia conseguito il diploma di scuola superiore è la prima conferma dell'importanza dell'istituzione scolastica in carcere: appare quasi sintomatico il rapporto tra gli anni di scolarizzazione e la garanzia di successo nella vita, o quanto meno la regolarizzazione della stessa su binari consentiti dalla legislazione.

Al di là di questa testimonianza concreta e tangibile dell'importanza dell'istruzione, l'insegnante che entra in carcere deve sapere che acquisisce solo col tempo il valore intrinseco del suo operare, che non è esclusivamente una trasmissione di conoscenze, ma la difficile, quotidiana ricerca di come poter sviluppare le potenzialità nascoste, soppresse, spesso mai coltivate, nei suoi studenti reclusi. Sappia che si troverà di fronte a un ambiente multietnico, difficile, sia per il livello culturale degli studenti, sia per la condizione psicologica indotta dalla restrizione, nel quale molto deve inventare e creare per suscitare interesse e partecipazione, per rimuovere abitudini consolidate e per sviluppare fiducia in se stessi.

Ma se riuscirà in tutto questo, troverà sempre, nelle sue classi, persone che inizieranno nuovi percorsi di vita, attraverso le esperienze proposte a scuola e vissute come occasioni di stimolo.

In questa prospettiva la scuola diventa una fonte di crescita anche per la figura dell'insegnante, che, meno delimitato da rigide programmazioni, può riuscire, valorizzando gli studenti secondo le sue competenze, a rivalorizzare anche se stesso.

2

La struttura del carcere

Trattamento e sicurezza.

L'articolo 27 della Costituzione Italiana dice: "... L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato..."

Negli istituti penitenziari si trovano sia le persone imputate, in attesa di giudizio, che quelle condannate per aver commesso un reato (sulla differenza tra Case Circondariali e Case di Reclusione, v. pag. 16).

L'organo dello Stato di riferimento è il Ministero della Giustizia, e in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), da cui dipendono i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.).


Per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige il Provveditorato si trova a Padova.



La Costituzione sottolinea la funzione rieducativa della pena. Ad essa si intrecciano altre funzioni, sulle quali il dibattito giuridico e culturale è vivace: la prevenzione, la neutralizzazione (impedire il ripetersi di reati), la retribuzione (il far pagare i danni provocati),...

L'organizzazione del sistema penitenziario rispecchia queste diverse funzioni. La vita di ogni istituto penitenziario, ad esempio, è contrassegnata principalmente da due "aree": l'area della sicurezza e l'area del trattamento. Alla prima fa riferimento in particolare la Polizia Penitenziaria (ma non è la sua sola funzione), alla seconda l'area pedagogica (educatori, psicologi...).

Aree e figure professionali



IL DIRETTORE

Il direttore ha essenzialmente il ruolo di coordinare tre funzioni:

AMMINISTRATIVA (gestione economica e patrimoniale dell'intera struttura).


TRATTAMENTO DEI DETENUTI (coordinando l'area educativo - trattamentale, l'attività di polizia penitenziaria, il servizio medico -tossicologico, quello dei volontari).

SICUREZZA (sia per eventuali fughe, sia per l'incolumità degli stessi detenuti e agenti). Cura i collegamenti con la magistratura, in particolare con quella di sorveglianza. Decide inoltre assieme a una commissione sul regolamento interno e può concedere l'art. 21 (lavoro esterno, v. a pag. 20).

AREA SICUREZZA

Con il decreto legislativo 146/2000 è subentrata come responsabile la figura del commissario, che ricopre il ruolo di comandante di reparto, ruolo al momento spesso svolto da ispettori superiori, visto l'esiguo numero di persone a disposizione per ricoprirlo. Ha la funzione di tutelare la sicurezza all'interno dell'istituto con il controllo e il sostegno degli agenti di Polizia Penitenziaria (es. esecuzione di provvedimenti restrittivi, mantenimento dell'ordine, servizio di traduzione, piantonamento di detenuti...).

La legge 395/90 attribuisce anche un ruolo non meramente custodiale al Corpo, per renderlo partecipe del percorso trattamentale. Il comandante di reparto coordina gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti. All' "area sicurezza" fa riferimento l'Ufficio Matricola, ufficio nel quale vengono registrati gli atti legislativi inerenti all'iter processuale dei detenuti.



AREA PEDAGOGICA

L'area pedagogica fa capo alla figura del Responsabile di area che coordina:

- gli **EDUCATORI** (che si occupano del trattamento rieducativo del detenuto individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale impegnato nelle attività che concernono la rieducazione);
- gli **ASSISTENTI SOCIALI** del C.S.S.A., Centro Servizi Sociali Adulti, che è incaricato dall'istituzione penitenziaria di raccogliere informazioni sull'ambiente familiare e sociale di provenienza del detenuto per l'eventuale concessione delle misure alternative (agli stessi viene affidata l'osservazione all'esterno del percorso trattamentale dei detenuti affidati e semiliberi);
- gli **PSICOLOGI** (che svolgono attività di osservazione e trattamento mirate alla valutazione della personalità e delle capacità di recupero del condannato);
- le **ATTIVITÀ EDUCATIVE** all'interno dell'istituzione (quindi scuola e corsi vari che vengono attivati);
- il **VOLONTARIATO**;
- i **MEDIATORI CULTURALI**, se presenti;
- i **RELIGIOSI**. Molto importante è la figura del cappellano, che arriva a conoscere personalmente molti detenuti, supportandoli psicologicamente e materialmente. Nel carcere possono entrare anche rappresentanti di altre religioni oltre alla cattolica, come preti ortodossi e iman mussulmani.

Il **VOLONTARIATO**, sia laico che cattolico, si occupa del sostegno materiale e morale dei detenuti, organizza corsi, progetta interventi, segue i detenuti in giornate di permesso e altro.

Gli **INSEGNANTI** quindi fanno riferimento al Responsabile di area, presentando eventuali problematiche, aspetti positivi e negativi del percorso scolastico, progetti e idee nuove.

Della scuola in carcere parla il Regolamento Penitenziario del 2000 (v. pag. 18) agli articoli 41 e 43-46 (riportati a pagg. 25 - 28), che prevede in ogni istituto una commissione didattica convocata dal Direttore che formula il progetto annuale o pluriennale di istruzione.

AREA SANITARIA

Tutti i detenuti, anche stranieri, hanno diritto all'assistenza sanitaria nazionale completa e gratuita.

Ogni istituto è dotato di servizio medico e farmaceutico, di uno o più ambulatori, di attrezzature diagnostiche e cliniche, e il personale viene coordinato dal direttore sanitario; a parte alcune rarissime eccezioni, medici ed infermieri non sono dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, ma liberi professionisti con

convenzioni; non tutti gli istituti hanno la presenza continuativa nelle 24 ore di un medico (dipende dal numero di reclusi).

I detenuti per i quali non sia possibile prestare assistenza in istituto a causa della tipologia della malattia vengono ricoverati nelle normali strutture ospedaliere. Secondo le disposizioni vigenti, in ogni ospedale dovrebbero essere presenti stanze riservate al ricovero dei detenuti, ma ciò si verifica in pochissime strutture. Pertanto i detenuti sono ospitati nelle corsie ordinarie.

Un ruolo molto importante (soprattutto sulla base della tipologia dei reati, ascrivibili in buona percentuale alla tossicodipendenza e a reati connessi con questa) viene svolto dal Ser.T (Unità Funzionale Carcere), il servizio tossicologico del dipartimento delle dipendenze dell'ULS, composto da medici, infettivologi, psicologi, educatori, infermieri. Il servizio prende in carico chiunque soffra degli effetti di qualsiasi dipendenza (eroina, cocaina, farmaci, alcool), pianificando eventuali misure alternative al carcere come l'inserimento in comunità terapeutiche o in cooperative di lavoro.

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ad essa è affidata l'amministrazione economica dell'istituto e l'organizzazione e la gestione in genere di tutto il personale, sia dipendente che a contratto. Gli insegnanti, tramite la loro segreteria, devono presentare in ragioneria la domanda di accreditamento del contributo erogato dall'amministrazione penitenziaria per gli eventuali rischi connessi all'esercizio della professione: è una diaria giornaliera.

3

Gli istituti penitenziari in Italia

Si riportano alcuni dati sul “pianeta carcere”, pianeta in cui è in continuo aumento la popolazione complessiva, così come sono in crescita gli stranieri e i tossicodipendenti.

(Dati riferiti al 31 dicembre 2004. Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica)

Popolazione detenuta


PRESENTI				
Tipo Istituto	Donne	Uomini	Totale	Nr. Istituti
CASE DI RECLUSIONE				35
Condannati	222	7.176	7.938	
Imputati	60	736	796	
Totale	282	8.452	8.734	
CASE CIRCONDARIALI				162
Condannati	1.285	25.723	27.008	
Imputati	941	18.167	19.108	
Totale	2.226	43.890	46.116	
ISTITUTI PER LE MISURE DI SICUREZZA				8
Condannati	68	1.018	1.086	
Imputati	13	119	132	
Totale	81	1.137	1.218	
Totale generale	2.589	53.479	56.068	205

Tossicodipendenza e alcoldipendenza


Sesso	Tossicodipendenti		Alcoldipendenti		In trattamento metadonico	
	valori assoluti	valori %*	Valori assoluti	valori %*	Valori assoluti	valori %*
Donne	674	26,0%	64	2,5%	131	5,1%
Uomini	14.884	27,8%	1.280	2,4%	1.556	2,9%
Totale	15.558	27,7%	1.334	2,4%	1.687	3,0%

(*) Nota: Le percentuali sono calcolate rispetto ai detenuti presenti suddivisi in base al sesso.

Stranieri



Soggetti ristretti negli istituti di pena: distribuzione per titolo di studio



4

Gli istituti penitenziari nel Veneto

(Dati aggiornati al 31 marzo 2005, fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)

Nel Veneto ci sono 10 istituti penitenziari: 7 Case Circondariali, 2 Case di Reclusione e 1 Istituto Penale Minorile.

In ogni istituto penitenziario l'istituzione "scuola" è attiva con un Centro Territoriale Permanente (CTP) del territorio che organizza corsi di alfabetizzazione, corsi di scuola media e corsi e laboratori di educazione degli adulti. A Padova nella Casa di Reclusione è presente un corso completo di scuola superiore (istituto tecnico commerciale, progetto "Sirio") ed è stato attivato il polo universitario.

Belluno: Casa Circondariale maschile e femminile

Capienza prevista: 87 posti. Detenuti presenti: 94 uomini e 6 donne. Detenuti stranieri: 45% circa.

Padova: Casa di Reclusione maschile

Capienza prevista: 446 posti. Detenuti presenti: 724. Detenuti stranieri: 30% circa, con forte percentuale di magrebini. Scuola: Corsi di alfabetizzazione per gli stranieri, di scuola elementare e media.

Padova: Casa Circondariale maschile

Capienza prevista: 98 posti. Detenuti presenti: 246. Detenuti stranieri: 80% circa, con forte percentuale di magrebini.

Rovigo: Casa Circondariale maschile e femminile

Capienza prevista: 66 posti. Detenuti presenti: 103,20 donne e 83 uomini. Detenuti stranieri: 40% circa.

Treviso: Casa Circondariale maschile

Capienza prevista: 128 posti. Detenuti presenti: 287. Detenuti stranieri: 80%.

Treviso: Istituto Penale Minorile

Ragazzi ospitati: 18, di cui 10 italiani e 8 stranieri. All'ingresso del Minorile c'è anche un Centro di Prima Accoglienza, dove vengono mandati i ragazzi appena fermati dalle forze dell'ordine.

Venezia: Casa Circondariale maschile

Capienza prevista: 111 posti. Detenuti presenti: 206. Detenuti stranieri: 75%, con forte percentuale di magrebini e albanesi.

SAT, Sezione a Custodia Attenuata, che ospita 39 detenuti e si caratterizza per avere fra i suoi utenti non solo tossicodipendenti.

Venezia: Istituto Penale femminile della Giudecca

Capienza prevista: 111 posti. Detenute presenti: 90. Detenute straniere: 70% circa.

Verona: Casa Circondariale maschile e femminile

Capienza prevista: 564 posti. Detenuti presenti: 705 uomini e 54 donne. Detenuti stranieri: 50% circa.

Vicenza: Casa Circondariale maschile

Capienza prevista: 136 posti. Detenuti presenti: 285. Detenuti stranieri: 70% circa.

5

Che cosa è importante sapere quando da insegnanti si entra in carcere

Il carcere, per definizione, è il luogo della separazione.

L'insegnante, per il solo fatto di entrarci e di uscirne quotidianamente, può essere visto in modo ambivalente: dalla struttura carceraria come possibile minaccia alla sua impermeabilità; dai detenuti come occasione da sfruttare per ottenere qualcosa, qualsiasi cosa.

UNA SFIDA

Insegnare in carcere è quindi una sfida: riuscire a instaurare con i corsisti un clima di empatia, senza la quale è difficile la trasmissione dei contenuti didattici, e nel contempo mantenere un atteggiamento di giusta distanza. In genere all'insegnante si rivolgono richieste per lo più minime, banali e all'apparenza innocenti (cartoline, biglietti d'auguri, francobolli ecc.) che però innescano un processo difficile da governare.

È buona regola rispondere “vediamo se è possibile”, “chiederemo l'autorizzazione” dando in tal modo la percezione che la risposta non è personale e che gli insegnanti si confrontano continuamente tra di loro e con i responsabili della sicurezza. Ciò ha il vantaggio di non alimentare inutili aspettative nei detenuti e soprattutto di dissipare il rischio di ambiguità che mal si concilia con il proprio ruolo.

REGOLE DI LAVORO

Tempi, strumenti e programmazione sono necessariamente soggetti alle restrizioni imposte dalle regole che governano la vita dei detenuti anche nello spazio-scuola, e ciò, aggiunto alle proprie vicissitudini personali e giudiziarie, li espone a un elevato rischio di frequenti cambiamenti d'umore: ogni rigidità eccessiva da parte dell'insegnante rischia di creare ulteriori tensioni; la flessibilità è quindi la dote che maggiormente deve ispirare il docente.

PROVENIENZE DIVERSE

È poi importante sapere che la classe è per lo più costituita da stranieri di etnie e culture diverse nei confronti delle quali è indispensabile un atteggiamento di apertura multiculturale.

Mai assumere posizioni che possono creare conflitti tra i detenuti. Ad esempio, ascoltare con attenzione, ma porre la massima cura nell'evitare commenti - sia sul piano etnico-culturale che su quello dell'organizzazione carceraria - che possono prestarsi ad un uso distorto o strumentale.

L'IMPORTANZA DELLE PAROLE

Gli insegnanti sono, dopo la Polizia Penitenziaria, le persone che passano più tempo a contatto con i detenuti. La collaborazione, nel rispetto dei ruoli, è fondamentale per la riuscita del percorso scolastico. È importante sapere, per chi entra in carcere, che gli interlocutori non sono né "agenti di custodia", né "guardie", né tantomeno "secondini". Sono "agenti di Polizia Penitenziaria".

6

Le parole del carcere

(Rielaborazione di dati tratti dal sito www.ristretti.it)

I molti nomi delle "carceri"

Carcere (o Istituto Penitenziario)

È il nome generico con il quale si indicano gli istituti di custodia preventiva, quelli per l'esecuzione delle pene e quelli per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Casa Mandamentale

Istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, o condannate alla pena dell'arresto fino a un anno.

Casa Circondariale

Sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede di Tribunale. Vi sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni).

Casa di Reclusione (o Casa Penale)

Sono gli istituti adibiti all'espiazione delle pene. In molte Case Circondariali c'è

una “Sezione Penale” e, in alcune Case di Reclusione, c’è una “Sezione Giudiziaria” destinata alle persone in attesa di giudizio.

Carcere “Speciale” (o “Supercarcere”)

Istituti costruiti all’epoca del terrorismo e poi destinati anche ai detenuti della criminalità di tipo mafioso. Oggi non esistono più carceri interamente riservate a questi detenuti, perché negli ultimi anni è aumentata la presenza di condannati per reati di microcriminalità e tutti gli spazi disponibili sono stati occupati. Le vere “Supercarceri”, pertanto, non esistono più.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.)

In questi istituti si trovano sia internati sia detenuti inviati in “osservazione” per motivi psichiatrici.

Centro Diagnostico Terapeutico (Centro Clinico)

In genere non sono istituti a sé stanti, ma sezioni autonome di Case Circondariali o di Reclusione. In queste strutture i detenuti sono sottoposti alle cure che non possono essere prestate loro nelle infermerie delle varie carceri.

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

Sono istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono attività per la riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti in collaborazione con Comunità Terapeutiche.

Istituto Penale Minorile (I.P.M.)

Sono istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (dai 14 fino ai 21 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla pena della reclusione.

Casa di Lavoro

Alla Casa di Lavoro sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, non per scontare una condanna, ma come “misura di sicurezza”. Il regime, in questi istituti, è di normale detenzione e, spesso, manca pure la possibilità di lavorare.

Colonia Agricola

Alla Colonia Agricola sono assegnate le persone dichiarate “delinquenti abituali, professionali o per tendenza”, una volta che abbiano scontato la pena alla reclusione.

Casa di Cura e Custodia

In questi istituti sono “ricoverati” (una volta scontata la condanna), per un periodo minimo di un anno, i condannati che hanno usufruito di una diminuzione della pena a causa di una parziale infermità mentale.

Normativa e organi giudiziari che interessano il sistema carcerario

Ordinamento Penitenziario

(Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”)

È la legge di riforma penitenziaria, intervenuta a modificare un regolamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l’articolo 27 della Costituzione. Oggi, a oltre 25 anni dalla nascita, questa legge denuncia inevitabilmente delle carenze.

Regolamento Penitenziario

(D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”)

Introdotta nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali per gli istituti di pena.

Testo Unico sugli stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: “Testo Unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”)

Questa legge ha modificato una normativa che risaliva al 1975, aggravando di molto le sanzioni previste per il possesso e la cessione delle sostanze stupefacenti. Le condanne possono arrivare fino ai 30 anni, nei casi più gravi.

Testo Unico sull’Immigrazione

(Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)

Un Testo che riforma la cosiddetta “Legge Martelli”, rimasta in vigore dal 1991 al ‘98. La normativa contiene luci ed ombre e, comunque, la sua entrata in vigore non ha prodotto sostanziali cambiamenti nella presenza numerica degli immigrati nelle carceri italiane, da alcuni anni attestata intorno al 30% della popolazione detenuta, ma che in realtà particolari, quali la Casa Circondariale di Padova, supera il 90%. Ultimamente è stato modificato dalla Legge 189/2002 (Bossi-Fini), che, tra le altre cose, ha introdotto l’espulsione come misura alternativa alla detenzione per le pene inferiori ai due anni.

Legge Smuraglia

(Legge 22 giugno 2000 n. 193, “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”)

Questa legge prevede degli sgravi fiscali per le imprese che assumono i detenuti

(sia all'interno degli Istituti di pena, sia ammessi al lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successivi alla scarcerazione).

Legge Finocchiaro

(Legge 8 marzo 2001, n. 40, "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori")

Legge che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini di età inferiore ai 10 anni, dopo che hanno scontato almeno un terzo della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.

Legge Gozzini

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà")

Legge che ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991-92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità d'accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

Legge Simeone - Saraceni

(Legge n. 165/1998: affidamento in prova ai Servizi Sociali)

Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che hanno una pena o un residuo pena inferiore ai tre anni di poter essere ammessi all'affidamento in prova ai servizi sociali, senza dover entrare in carcere (se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di quattro anni.

Magistrato di Sorveglianza

È il magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione dei permessi di necessità, dei permessi premio e dei giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per buona condotta).

Tribunale di Sorveglianza

È composto di tre giudici e inoltre si avvale del contributo di "esperti" (assistenti sociali, psicologi, etc.). Decide in merito alla concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione.

Insegnanti e operatori della formazione professionale forniscono stimoli per l'acquisizione o la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.

I benefici e le misure alternative alla detenzione

“Articolo 21”

Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche “lavoro esterno”, perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui “termini” maturano più in fretta. Viene concessa dal Direttore dell’Istituto e approvata dal Magistrato di Sorveglianza.

Affidamento in prova ai servizi sociali

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di tossicodipendenti o alcooldipendenti).

Arresti domiciliari

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.

Arresti domiciliari ospedalieri

Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero.

Detenzione domiciliare

Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.

Detenzione domiciliare speciale (v. Legge Finocchiaro).

Liberazione anticipata (buona condotta)

È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della “buona condotta” mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare o in affidamento ai servizi sociali.

Liberazione condizionale

Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non su-

pera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in “libertà vigilata” tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà controllata

È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.

Libertà vigilata

Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all'autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

Licenza

Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di necessità

Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi familiari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati.

Permesso premio

Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato e in ogni caso non oltre i dieci anni di reclusione), per coltivare interessi familiari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

L'esecuzione della pena detentiva è rinviata quando deve aver luogo nei confronti di una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

L'esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può esse-

re rinviata anche quando a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà

Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).

Sospensione condizionale della pena

Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

Sospensione di pena in attesa dell'affidamento

Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all'affidamento, se il protrarsi dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o familiare del condannato.

Amnistia

L'amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l'interruzione dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e, comunque, l'estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.

Indulto (o condono)

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.

Grazia

Anche la grazia, come l'indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l'indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato. Viene concessa dal Presidente della Repubblica.

Indultino (Legge 207/2003)

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nel limite massimo di due anni. Si applica soltanto ai condannati con pena "definitiva" prima dell'entrata in vigore della legge (agosto 2003) e non responsabili di reati gravi.

Altri termini di uso comune in carcere

“4 bis”

Articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Norma introdotta nel 1991, che rende più difficile l'accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione, previsti dalla legge penitenziaria, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, traffico di droga) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi (sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, associazione mafiosa).

“41 bis”

Articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Regime di sospensione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario. Conosciuto anche come “carcere duro”. Introdotta nel 1992, per contrastare la criminalità mafiosa, doveva rimanere in vigore fino al 1995 ma nel 2003 è stata resa definitiva. Può essere applicato a tutti i condannati per reati inclusi nell'articolo 4 bis, se vi sono “motivi di sicurezza” che lo richiedano.

“416 bis”

Articolo 416 bis del Codice Penale, che punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Preclude l'accesso a tutti i benefici e le misure alternative, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti i fatti sono già stati accertati.

Alta Sicurezza (A.S.)

È una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga, etc.), che sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni.

Area penale esterna

Indica il complesso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, al lavoro esterno ed ai benefici “extramurari”, ma anche le attività che queste persone svolgono, che sono comunque modi di espiazione della pena.

Attività extramurale

È l'attività che i condannati possono svolgere all'esterno del carcere: i permessi premio, il lavoro esterno, la semilibertà, etc.

Attività intramurale

È l'attività (scolastica, lavorativa, culturale, sportiva) che si svolge all'interno del carcere con finalità di risocializzazione dei detenuti

Attività trattamentale

Comprende sia l'attività intramurale sia quella extramurale (benefici e misure alternative) in un progetto complessivo di rieducazione e risocializzazione.

Continuato

Questo è un provvedimento giuridico che consente di avere diminuzioni di pena, anche sostanziose, nel caso in cui si siano commessi più reati della stessa natura in un arco di tempo ristretto (ad esempio, il caso del tossicodipendente che rubava ogni giorno per comperarsi la droga).

Cumulo

Il cumulo giuridico delle pene, invece, comporta la somma matematica di tutte le singole condanne: chi ha compiuto, ad esempio, venti furti di modesta entità, giudicati in processi separati, può ritrovarsi con una pena complessiva di 20 o 30 anni.

Essere nei termini

Significa aver scontato una parte sufficiente della pena per poter accedere ai benefici e alle misure alternative della detenzione.

Misure alternative

Le misure alternative alla detenzione, introdotte dalla Riforma Penitenziaria del 1975 e da altri provvedimenti successivi, sono: la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare.

Rapporto

È un rilievo disciplinare a carico dei detenuti, di solito contestato da un agente. Produce l'avvio di un procedimento disciplinare che può sfociare in una sanzione, tipo il richiamo o l'isolamento. Inoltre il rilievo disciplinare comporta la mancata concessione dello sconto di pena per la buona condotta. Le infrazioni più lievi (sanzionate dal richiamo) vengono giudicate dal Direttore, quelle più gravi (sanzionate con l'isolamento) vengono giudicate dal Consiglio di disciplina, composto da Direttore, Educatore e Medico.

Sintesi

È una sorta di parola magica per i detenuti. Si tratta di una relazione che nasce dall'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, comportamentali, clinici, psicologici e sociali e che tende alla loro valutazione con riferimento al modo in cui la persona ha vissuto le sue esperienze e alla sua disponibilità a usufruire degli elementi del trattamento. Contiene anche un'indicazione su quello che potrà essere il prosieguo del percorso detentivo (eventualmente anche in misura alternativa). Viene stilata da un'equipe, presieduta dal direttore, che comprende educatore, assistente sociale, psicologo, agenti di polizia penitenziaria.

Gli articoli del Regolamento Penitenziario che parlano della scuola

Si riportano gli articoli del Regolamento Penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) relativi ai corsi scolastici.

Art. 41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d’obbligo

1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l’organizzazione di corsi a livello della scuola d’obbligo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L’attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri predetti.
2. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d’obbligo da istituire nell’ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L’organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell’amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate nell’istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i

corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei relativi curricoli può essere utilizzato dalle autorità scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale scolastico.

6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore

1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'art. 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.

2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.41.

4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'art. 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

Art. 44 - Studi universitari

1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.
3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.
4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

Art. 45 - Benefici economici per gli studenti

1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'art. 41.

In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.

6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.

8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 46 - Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale

1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.

2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.

8

Indirizzi utili

Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Piazza Castello, 12 - 35141 Padova
Tel. 049.8242111 Fax 049.8242154
pr.padova@giustizia.it

Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
Tel. 041.2792881 Fax 041.2792883
Ufficio Carcere e Marginalità sociale
Tel. 041.2791343
luigi.selvatico@regione.veneto.it
ass.politichesociali@regione.veneto.it

Osservatorio Regionale sulla Popolazione detenuta e in Esecuzione Penale Esterna
Via dei Colli, 4 - 35100 Padova
Tel. 049.8216931 Fax 049.8216948
oscar.ulss16@sanita.padova.it

Indirizzi utili a Belluno

Casa Circondariale
Via Baldenich, 11 - 32100 Belluno
Tel. 0437.930800 Fax 0437.930487

Tribunale di sorveglianza di riferimento: Venezia

Ufficio di sorveglianza di riferimento:

Venezia
Centro di servizio sociale per adulti (C.S.S.A.) di riferimento: Venezia

Indirizzi utili a Padova

Casa Circondariale
Via Due Palazzi, 25 - 35136 Padova
Tel. 049.713788 Fax 049.713260

Casa di Reclusione
Via Due Palazzi, 35 - 35136 Padova
Tel. 049.8908411 Fax 049.8908435

Tribunale di sorveglianza di riferimento: Venezia

Ufficio di sorveglianza
Via Tommaseo, 55 - 35131 Padova
Tel. 049.8236155 Fax 8236148

Centro di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)
Viale della Navigazione Interna, 38/a - 35100 Padova
(con la presenza di uno sportello informativo Sp.In.)
Tel. 049.7811911 Fax 049.8076902

Indirizzi utili a Rovigo

Casa Circondariale
Via Giuseppe Verdi 2/A - 45100 Rovigo

Tel 0425.21081 Fax 0425.28983
Tribunale di sorveglianza di riferimento: Venezia

Ufficio di sorveglianza di riferimento:
Padova

Centro di servizio sociale per adulti
(C.S.S.A.) di riferimento: Padova

Indirizzi utili a Treviso

Casa Circondariale
Via S. Bona, 5/a - 31100 Treviso
Tel. 0422.431167 Fax 0422.22986

Istituto Penale per Minorenni
Via S. Bona, 5/a - 31100 Treviso
Tribunale di sorveglianza di riferimento: Venezia

Ufficio di sorveglianza di riferimento:
Venezia

Centro di servizio sociale per adulti
(C.S.S.A.) di riferimento: Venezia

Indirizzi utili a Venezia

Casa Circondariale
S. Croce, 324 - 30125 Venezia
Tel. 041.5204811 Fax 041.2758091

Casa di Reclusione Donne
Giudecca, 712 - 30133 Venezia
Tel. 041.5230273 Fax 041.2758091

Tribunale di Sorveglianza
Palazzo Diedo
Cannaregio, 2386 - 30121 Venezia

Centro di Servizio Sociale per Adulti

(C.S.S.A.)
Piazzetta Cesare Battisti, 17 - 30170
Venezia/Mestre
Te. 041.958266 Fax 041 958802

Indirizzi utili a Verona

Casa Circondariale
Via S. Michele, 15 - 37033 Montorio
(VR), 045/8921066
Tel. 045.8921066 Fax 045.8920471
Tribunale di sorveglianza di riferimento: Venezia

Ufficio di Sorveglianza
Via dello Zappatore 1, Verona

Centro di Servizio Sociale per Adulti
(C.S.S.A.)
Via Don Tazzoli, 3 - 37121 Verona
Tel. 045.8005207 Fax 045.8030758

Indirizzi utili a Vicenza

Casa Circondariale
Via della Scuola, 150 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.513790 Fax 0444.513781
Tribunale di sorveglianza di riferimento: Verona

Ufficio di sorveglianza di riferimento:
Verona

Centro di servizio sociale per adulti
(C.S.S.A.) di riferimento: Verona.

Indice analitico

- 4 bis: pag. 25
- 41 bis: pag. 25
- 416 bis: pag. 25
- Affidamento: pag. 22
- Agenti di Polizia Penitenziaria: pagg. 9, 10 18
- Alta Sicurezza: pag. 25
- Alternative (misure): pagg. 22 - 24
- Amministrativa (area, contabile): pagg. 9, 12
- Amnistia: pag. 24
- Anticipata (liberazione): pag. 22
- Area osservazione: pag. 11
- Area amministrativa contabile: pagg. 9, 12
- Area pedagogica: pagg. 9, 11
- Area penale esterna: pag. 25
- Area sicurezza: pagg. 8 - 10
- Arresti domiciliari: pag. 22
- Articoli 4 bis - 41 bis - 416 bis: pag. 25
- Articolo 21: pagg. 10, 22
- Assistente sociale: pag. 11
- Assistente volontario: pag. 11
- Assistente (Polizia Penitenziaria): pag. 10
- Assistenza sanitaria: pagg. 11 - 12
- Assistenza sociale: pag. 11
- Attività intramurale/extramurale: pag. 25
- Attività trattamentali: pag. 25
- Benefici: pagg. 22 - 24
- Bossi-Fini (legge): pag. 20
- C.S.S.A: pag. 11
- Cappellano: pagg. 9, 11
- Carcere speciale: pag. 19
- Casa Circondariale: pag. 18
- Casa di cura e custodia: pag. 19
- Casa di lavoro: pag. 19
- Casa di Reclusione: pag. 18
- Casa Mandamentale: pag. 18
- Centro clinico: pag. 19
- Colonia agricola: pag. 19
- Comandante: pagg. 9 - 10
- Commissario: pagg. 9 - 10
- Condono: pag. 24
- Contabile (area amministrativa): pagg. 9, 12
- Conti correnti (ufficio): pag. 9
- Continuato: pag. 26
- C.S.S.A.: pagg. 11, 31 - 32
- Cumulo: pag. 26
- Custodia Attenuata (Istituto a): pag. 19
- Detenzione domiciliare: pag. 22
- Direttore: pagg. 9 - 10
- Educatore: pagg. 9, 11
- Equipe: pag. 26
- Finocchiaro (legge): pag. 21
- Gozzini (legge): pag. 21
- Grazia: pag. 24
- Indultino: pag. 24
- Indulto: pag. 24
- Insegnanti: pagg. 11, 12
- Ispettore: pag. 10
- Istituto Penale Minorile (I.P.M.): pag. 19
- Lavoro esterno (art. 21): pag. 22
- Liberazione anticipata: pag. 22
- Liberazione condizionale: pagg. 22 - 23
- Libertà controllata: pag. 23
- Libertà vigilata: pag. 23
- Licenza: pag. 23
- Magistrato di Sorveglianza: pag. 21
- Matricola: pagg. 9 - 10
- Medici: pagg. 9, 11 - 12
- Misure alternative: pagg. 22 - 24
- Ordinamento Penitenziario: pag. 20
- Ospedale Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.): pag. 19
- Osservazione: pag. 11
- Penitenziaria (Polizia): pagg. 9, 10, 18
- Penitenziario (Ordinamento): pag. 20
- Penitenziario (Regolamento): pagg. 20, 27 - 30
- Permesso premio: pag. 23
- Polizia Penitenziaria: pagg. 9, 10, 18
- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.): pagg. 4, 31
- Provveditore: pag. 8
- Psicologo: pagg. 9, 11, 12

Rapporto: pag. 26
Regolamento interno: pag. 10
Regolamento Penitenziario: pagg. 20, 27 - 30
Responsabile di area: pag. 10
Rieducazione: pag. 8
Sanitaria (assistenza): pag. 12
Scuola: pagg. 9, 11, 27 - 30
Semilibertà, semiliberi: pag. 24
Ser.T: pagg. 9, 12
Servizio osservazione e trattamento: pag. 11
Simeone-Saraceni (legge): pag. 21
Sintesi: pag. 26
Smuraglia (legge): pagg. 20 - 21
Sorveglianza (Magistrato/Tribunale): pagg. 21, 31 - 32
Sospensione pena: pag. 24
Sovrintendente: pag. 10
Spese sanitarie: pag. 11
Stranieri: pag. 14
Termini (essere nei): pag. 26
Testo Unico sull'Immigrazione: pag. 20
Tossicodipendenza: pagg. 12, 14
Trattamento penitenziario: pagg. 8 - 9, 11
Tribunale di Sorveglianza: pagg. 21, 31 - 32
Ufficio conti correnti: pag. 9
Uffici di Sorveglianza: pagg. 21, 31 - 32
Ufficio matricola: pagg. 9 - 10
Unità Funzionale Carcere: pag. 9, 12
Volontari: pagg. 9, 12

VADEMECUM
CARCERE - SCUOLA

*Notizie sulla scuola in carcere per il personale
dell'Amministrazione Penitenziaria*

Carcere / scuola

Notizie sulla scuola in carcere per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria

1. Perché la scuola in carcere?	pag. 39
2. La struttura della scuola in carcere	pag. 40
3. Le parole della scuola	pag. 42
4. Indirizzi utili	pag. 45
Indice analitico	pag. 46

Perché la scuola in carcere?

L'istruzione scolastica è un diritto sancito nelle istituzioni penitenziarie da più di 100 anni. Nata come alfabetizzazione e acquisizione della licenza elementare, vede adesso anche l'istituzione di corsi professionali, di licenza media, di scuola superiore e dell'università; un impatto notevole sull'ambiente carcerario, che obbliga gli addetti alla sicurezza e al trattamento, in tempi di carenza di personale, a un inevitabile aumento di lavoro nei confronti dei reclusi e, talvolta, anche degli insegnanti.

Questi aspetti negativi, facilmente superabili grazie a chiarezza e collaborazione nei rapporti interistituzionali e grazie all'efficienza organizzativa, vengono ridimensionati dal valore intrinseco della scuola, che è una risorsa in ogni tipo di società, sia libera che ristretta; risorsa che occupa temporaneamente i detenuti e, quelli più impegnati, anche in momenti extrascolastici; risorsa che permette, valutandola nell'ambito penitenziario, di scoprire altri aspetti comportamentali degli stessi detenuti che, allontanatisi dall'ambiente circoscritto e difficile delle sezioni, possono assumere atteggiamenti meno aggressivi e sviluppare una migliore capacità di convivenza; risorsa che permette di acquisire conoscenze approfondite e capacità di assunzione di ruoli impegnativi, in vista di un eventuale reinserimento sociale.

Ma la risorsa "scuola" non è rivolta in modo unidirezionale alla popolazione detenuta, perché in molti C.T.P. (Centri Territoriali, le scuole deputate all'insegnamento agli adulti), ubicati in prossimità degli istituti penitenziari, si organizzano corsi qualificati e qualificanti, rivolti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria e in particolare alla Polizia Penitenziaria, che permettono l'acquisizione di nuove conoscenze e favoriscono l'instaurarsi di rapporti positivi e di collaborazione tra il personale delle due istituzioni.

La struttura della scuola in carcere


Nel nostro Paese la scuola in carcere è attualmente affidata ai Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la Formazione in età adulta (per comodità di seguito chiamati "CTP") che dal 1997, anno della loro istituzione con l'Ordinanza Ministeriale n. 455, si occupano di educazione permanente.

In alcuni istituti penitenziari esistono inoltre corsi di istruzione superiore gestiti da istituti scolastici del territorio e corsi universitari.

Altre agenzie entrano peraltro in carcere: associazioni di categoria, associazioni di volontariato, istituti professionali ecc., proponendo offerte formative abbastanza diversificate.

Talvolta vengono anche organizzati corsi di formazione professionale finanziati da fondi della Comunità Europea.

Tipologia dei corsi e delle scuole



Le figure professionali della scuola

Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico del CTP è il Dirigente dell'Istituto scolastico al quale il CTP si appoggia. Egli presiede all'organizzazione e alla gestione dell'attività del CTP, pertanto anche ai rapporti fra CTP e Carcere, in materia d'istruzione.

Insegnante di scuola primaria

Insegna di regola nella scuola primaria (ex Scuola Elementare); nei CTP si occupa generalmente dell'insegnamento della lingua italiana ai cittadini stranieri, in carcere si trova spesso ad operare con persone analfabete o con casi di analfabetismo di ritorno. In tali circostanze l'insegnante alfabetizzatore può impartire gli insegnamenti di base per portare gli allievi al livello necessario per poter accedere ai corsi di scuola media

Insegnante di scuola secondaria di primo grado

Insegna di regola nella scuola secondaria di primo grado (ex Scuola Media). In genere nei CTP sono presenti almeno quattro o cinque di questi docenti: un insegnante di materie letterarie, un insegnante di matematica e scienze, un insegnante di lingua e cultura inglese e un insegnante di educazione tecnica. Sia fuori che dentro il carcere, essi possono operare nei corsi per il conseguimento della licenza media o in corsi più specificatamente connessi alle loro competenze professionali (corsi per l'ottenimento della certificazione di competenza in Italiano come lingua straniera, corsi di lingue straniere, corsi d'informatica, altri corsi d'approfondimento culturale).

Insegnante coordinatore del CTP

è uno degli insegnanti del CTP che collabora strettamente con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione e la gestione delle attività della scuola

Insegnante di scuola secondaria di secondo grado

Insegna di regola nella scuola secondaria di secondo grado. In ogni regione il Regolamento Penitenziario garantisce la presenza di un corso di scuola superiore per i detenuti.

Personale ATA - Ausiliario Tecnico Amministrativo

Anche se non ha rapporti diretti con gli allievi della scuola in carcere, il personale ATA è estremamente importante per la gestione dell'attività scolastica.

Direttore dei servizi generali e amministrativi (*ex segretario*)

Si occupa dell'aspetto economico-finanziario del funzionamento della scuola.

Assistente amministrativo (*ex impiegato di segreteria*)

Si occupa delle pratiche di segreteria.

L'offerta per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alcuni CTP, in una prospettiva di mutua collaborazione e crescita, hanno ritenuto opportuno facilitare l'accesso ai propri corsi al personale dell'Amministrazione Penitenziaria; in particolare sono diffusi i corsi di informatica e di lingua inglese, anche se non mancano corsi di educazione permanente: alimentazione e salute, training autogeno... In alcuni casi sono stati organizzati corsi specifici anche all'interno del carcere e corsi di formazione congiunti (per il personale di entrambe le amministrazioni e degli altri soggetti che operano in carcere).

Le parole della scuola

MIUR

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

è l'organo dello Stato di riferimento per l'organizzazione dell'istruzione.

DSR

Direzione Scolastica Regionale - è l'ufficio periferico regionale del MIUR

CSA

Centro Servizi Amministrativi - è l'ufficio periferico provinciale del MIUR

ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI - STATALI

Direzioni Didattiche - di solito una direzione didattica comprende alcune scuole dell'infanzia e alcune scuole primarie (*ex Elementari*)

Scuole Secondarie di primo grado - (*ex Medie Statali*)

Istituti Comprensivi - comprendono scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Scuole secondarie di secondo grado - comprendono una grande varietà di istituti scolastici: licei, istituti tecnici, istituti professionali

CTP - Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la Formazione in Età

adulta - istituiti con l'O.M. n. 455 nel 1997, si occupano di Educazione Permanente; organizzano e coordinano attività educative e formative rivolte alla popolazione adulta.

La gestione dei CTP è assegnata ad Istituti scolastici già presenti sul territorio, prevalentemente Direzioni Didattiche o Istituti Comprensivi.

Ogni adulto che rientra in formazione ha l'opportunità di negoziare con i docenti del CTP/EdA la definizione del proprio percorso di aggiornamento culturale e/o di studio mediante la stesura di un patto formativo personalizzato. I corsi a cura dei Centri Territoriali Permanenti hanno durata variabile, possono essere annuali, brevi o modulari con un calendario definito in ore rispetto al percorso programmato.

Al termine di un corso o di un percorso di formazione è previsto, a seconda dei casi, il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti, validi anche per l'accesso ai livelli di istruzione superiore e formazione professionale.

Piano dell'Offerta Formativa - POF

È il documento che definisce le attività dell'Istituto scolastico e gli impegni che esso assume e intende rispettare nei confronti dell'utenza. Il POF è un progetto collegiale, attiva all'interno della scuola un processo di condivisione, garantendo la coesione e favorendo l'unitarietà dell'azione, inoltre rende informata l'utenza sul servizio che la scuola intende erogare, ed è un prezioso strumento per la valutazione della qualità del servizio stesso. Il POF è un documento pubblico, pertanto può essere consultato dagli utenti.

Patto formativo

È un patto sulla qualità dell'insegnamento e una dichiarazione di impegni riguardante l'apprendimento, stabilito tra i docenti e ogni singolo studente, ove sono definiti gli obiettivi da raggiungere, gli impegni della scuola e gli impegni degli allievi, le regole da seguire e le conseguenze del mancato rispetto di una o più regole del patto stesso. L'accordo può essere, qualora si rendesse necessario, ridefinito durante il percorso scolastico.

Credito formativo

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata anche al di fuori della scuola che si frequenta, coerente con l'indirizzo di studi a cui si riferisce il percorso scolastico. Valorizza le esperienze pregresse e viene considerato all'interno del patto formativo.

Unità didattica

Rappresenta l'unità minima di insegnamento, è centrata su un contenuto delimitato, ma tale da mantenere un significato compiuto e autonomo. Può essere com-

posta da una o più lezioni.

Modulo didattico

È in genere composto di un certo numero di Unità didattiche collegate fra loro, centrate su un “blocco” di contenuti, un “contesto” che specifica e definisce in maniera più ricca e precisa il significato e la funzione di ciascuna Unità. In genere, alla fine del modulo, lo studente dovrebbe aver acquisito o migliorato una specifica competenza.

Alfabetizzazione linguistica

Corsi di italiano come lingua straniera.

Alfabetizzazione culturale

Corsi di scuola primaria.

Alfabetizzazione funzionale

Corsi intesi a sviluppare capacità e competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale odierna (inglese, informatica, comunicazione...).

Corso modulare

Percorso formativo composto da più moduli didattici. Un corso modulare permette una gestione più efficiente ed efficace dell’intervento formativo.

Esame di Stato

È la prova conclusiva di un percorso formativo che dà diritto a un titolo legalmente riconosciuto, ad esempio l’esame di licenza media o l’esame finale della scuola media superiore.

Certificazione di competenza

È un documento rilasciato a chi ha dimostrato, attraverso un percorso scolastico o una serie di prove, di possedere specifiche competenze in un determinato campo culturale o professionale.

Indirizzi utili

Ufficio Scolastico Regionale
Palazzo Van Axel, Calle dei Miracoli
Cannaregio 6071,30100 Venezia
Tel. 041.2405011 Fax 041.2405020
direzione-veneto@istruzione.it

Indirizzi utili a Belluno

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
Via Mezzaterra, 68 - 32100 Belluno
Tel. 0437.26941
csa.bl@istruzione.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Scuola Media "Nievo"
Via Mur di Cadola, 12 - 32100 Belluno
Tel. 0437.931814 Fax 0437.30161
ctpbelluno@libero.it

Indirizzi utili a Padova

C.S.A.
Via Michele Sanmicheli, 2/a - 35123
Padova
Tel. 049.8208811 Fax 049.663056
info@istruzioneepadova.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Scuola Media "Parini"
Via Filippetto, 16 - 35012 Camposam-

piero (PD)
Tel. 049.5790230 Fax 049.5791969
segreteria.parini@email.it

I.T.C. "Gramsci"
Via Canestrini, 16 - 35127 Padova
Tel. 049.754400 Fax 049.8022008
segreteria@itcgramscipadova.it

Indirizzi utili a Rovigo

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
Via Don Minzoni 15 - 45100 - Rovigo
Tel. 0425.427511 Fax 0425.24449
urp.ro@istruzioneerovigo.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Scuola Elementare
"Duca d'Aosta"
Via Dante Gallani 20 - Rovigo
Tel. 0425. 417461 Fax: 0425412095
ctprovigo@libero.it

Indirizzi utili a Treviso

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
Via Sartorio, 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422.4297 Fax 0422.421468
urp@istruzioneetreviso.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Scuola Media "Coletti"

Via Abruzzo, 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422.230913 Fax 0422.436476
info@scuolamediacoletti.it

Istituto Tecnico "Palladio"
Via Tronconi, 2 - 31100 Treviso
Tel. 0422.430310 Fax 0422.432545
pallad@tin.it

Indirizzi utili a Venezia

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
S. Croce, 1299 - 30125 Venezia
Tel. 041.2702111 Fax 041.5242718
csa.ve@istruzione.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Scuola Media "Moro-
sini-Sansovino"
Santa Croce, 1882 - 30100 Venezia
Tel. 041.5241118 Fax 041.716600
vemm00100l@istruzione.it

Indirizzi utili a Verona

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Ve-
rona
Tel 045.8086511 Fax 045.8301953
csa.vr@istruzione.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede Scolastica: Scuola Elementare
"Carducci"
Via Betteloni 21 - 37121 Verona
Tel. 045.525551 Fax 045.8402225
vrec06900g@istruzione.it

Indirizzi utili a Vicenza

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi
Borgo Scrofa, 2 - 36100 - Vicenza
Tel. 0444.251111 Fax 0444.514042
csa.vi@istruzione.it

C.T.P. Centro Territoriale Permanente
per l'Istruzione e la Formazione in
Età Adulta
Sede scolastica: Istituto Comprensivo
"Barolini"
Via Palemone, 20 - 36100 Vicenza
Tel. 0444.500094 Fax 0444.504659
ctpvist@serenacom.net

Indice analitico: La scuola

Alfabetizzazione linguistica, culturale, funzio-
nale: pag. 44
A.T.A. (personale): pagg. 41 - 42
Certificazione: pag. 45
Corso modulare: pag. 45
C.S.A.: pagg. 42, 45 - 46
C.T.P.: pagg. 39 - 43, 45 -46
Dirigente scolastico: pag. 41
D.S.R.: pag. 42
Esame di Stato: pag. 44
Insegnante coordinatore del C.T.P.: pag. 41
Insegnante di scuola primaria: pag. 41
Insegnante di scuola secondaria di primo grado:
pag. 41
Insegnante di scuola secondaria di secondo gra-
do: pag. 41
Istituti scolastici pubblici: pagg. 42 - 43
M.I.U.R.: pag. 42
Modulo didattico: pag. 44
Patto formativo: pag. 43
P.O.F.: pag. 43
Unità didattica: pagg. 43 - 44